



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MONFALCONE

Ordinanza n. 46/2006

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone:

- VISTO:** il Decreto Ministeriale 20 Ottobre 1986 "Disciplina della pesca subacquea professionale" ;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale datato 01.06.1987 n. 249 "Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei";
- VISTA:** l'Ordinanza 9/89 datata 8 marzo 1989 di questa Capitaneria di Porto relativa alla disciplina della pesca subacquea professionale, modificata dall'Ordinanza n. 4/94 del 25/03/1994;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22/12/2000 che vieta la raccolta con la draga idraulica delle telline, dei tartufi e delle vongole veraci e stabilisce il periodo di fermo per la raccolta delle telline per il mese di aprile;
- VISTA:** la D.G.R. n. 3585 datata 30 dicembre 2004 "Attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 530 in materia di classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale datato 7 febbraio 2006 "Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale datato 2 agosto 2006 "Autorizzazione alla raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, da parte dei pescatori subacquei professionali";
- VISTA:** il protocollo d'intesa firmato il 13/09/2006 fra il Consorzio per la Gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Monfalcone e l'Associazione Pescatori Professionisti Subacquei del Friuli Venezia Giulia;
- RITENUTO:** necessario fissare la quota di raccolta giornaliera per i molluschi bivalvi ed in particolare per la tellina (*Donax trunculus*) come stabilito dal D.M. 2 agosto 2006 all'art. 1;

ORDINA

Articolo 1 – Modifica all'art. 3 dell'Ordinanza n. 09/1989

All'art. 3 dell'Ordinanza n. 9/89 dove viene riportato che per la raccolta di molluschi possono essere utilizzati coltelli, retini e rastrelli normali, deve essere apportata la seguente modifica: "la raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, è consentita esclusivamente con le sole mani".

Articolo 2 – Modifica all'art. 5 dell'Ordinanza n. 09/1989

All'art. 5 dell'Ordinanza n. 9/89 dove viene riportato che la raccolta delle vongole è vietata dal 1 giugno al 30 giugno, deve essere apportata la seguente modifica: "non è consentita ai pescatori subacquei professionali la raccolta delle vongole"

Dove viene riportato che la raccolta delle telline è vietata, deve essere apportata la seguente modifica: "E' consentita ai pescatori subacquei professionali la raccolta a mano della tellina (*donax trunculus*) per un quantitativo giornaliero di Kg. 10(dieci). La raccolta delle tellina (*donax trunculus*) è vietata nel mese di aprile".

Restano valide tutte le altre prescrizioni stabilite dalle Ordinanze in materia in vigore.

Articolo 3 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.-

Monfalcone, 21 settembre 2006



IL COMANDANTE

F. 10 C.F. (CP) Marco GIONFRIDDO

L'originale è stato firmato dal Comandante
Monfalcone, li 21 settembre 2006

IL CAPO SEZIONE

S.T.V. (CP) Francesco GABERSCEK

